

COME CAMBIA LO STATUTO

TESTO ATTUALE	COME CAMBIA
<p>Art.2</p> <p>Scopo dell'Associazione è la tutela degli interessi morali e materiali dei dipendenti della Banca Toscana collocati in pensione e loro superstiti.</p> <p>In particolare l'Associazione si propone:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. di promuovere e di seguire tutte quelle azioni atte a conseguire migliori provvidenze a favore dei Soci; 2. di esercitare ogni attività mirata alla tutela e al miglioramento dei diritti acquisiti e del trattamento pensionistico. <p>L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.</p>	<p>Art.2</p> <p>Scopo dell'Associazione è la tutela degli interessi morali e materiali degli ex-dipendenti della Banca Toscana collocati in pensione e loro superstiti.</p> <p>In particolare l'Associazione si propone:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. di promuovere, ricercare e seguire tutte quelle iniziative atte a conseguire migliori provvidenze a favore dei Soci; 2. di esercitare ogni attività mirata alla tutela e al miglioramento dei diritti acquisiti e del trattamento pensionistico. 3. di promuovere forme di assistenza personale di natura economica e finanziaria; 4. di aderire a forme di beneficenza a favore di enti/associazioni di volontariato. <p>L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.</p>
<p>Art.10</p> <p>L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro quattro mesi dal 31 dicembre, data di chiusura dell'esercizio sociale:...OMISSIS...</p>	<p>Art.10</p> <p>L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro sei mesi dal 31 dicembre, data di chiusura dell'esercizio sociale: ...OMISSIS...</p>
<p>Art.15</p> <p>Nei seguenti casi il Consiglio Direttivo dovrà indire referendum fra i Soci aventi diritto:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. modifiche allo Statuto Sociale; 2. scioglimento dell'Associazione; 3. argomenti di rilevante importanza generale stabiliti dall'Assemblea. <p>Il Consiglio Direttivo stabilisce le modalità per l'attuazione di ciascun referendum.</p> <p>Per l'approvazione delle proposte sottoposte a referendum occorreranno i voti favorevoli di almeno metà più uno dei Soci per le deliberazioni di cui ai commi a) e b) mentre per le deliberazioni di cui al comma c) l'Assemblea stabilirà di volta in volta la maggioranza necessaria in relazione all'argomento trattato.</p> <p>I risultati del referendum sono impegnativi per tutti i Soci.</p> <p>Per l'attuazione del referendum verrà inviata per corrispondenza una comunicazione che dovrà esporre i quesiti sui quali ciascun Socio sarà tenuto a pronunciarsi. In detta comunicazione sarà fissato il termine ultimo entro il quale la risposta, sempre per corrispondenza, dovrà essere spedita all'indirizzo prestabilito. La data del timbro postale farà fede per il rispetto del termine. Alla comunicazione di cui sopra verranno allegare due buste: in quella più piccola – che non dovrà recare alcun segno esteriore sotto pena di annullamento – verrà inserita la scheda per la risposta, da usare in forma anonima e segreta. A sua volta la busta più piccola dovrà essere inserita nell'altra – leggermente più grande – che recherà visibilmente le indicazioni del mittente per verificarne la idoneità al voto. Trascorsi dieci giorni dal termine suddetto, a cura del Presidente, del Segretario e di tre Soci appositamente designati in precedenza dal Consiglio Direttivo, verrà effettuato lo scrutinio, delle cui operazioni verrà redatto verbale sottoscritto da tutti i predetti.</p>	<p>Art.15</p> <p>Nei seguenti casi il Consiglio Direttivo dovrà indire referendum fra i Soci aventi diritto:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. modifiche allo Statuto Sociale; 2. scioglimento dell'Associazione; 3. argomenti di rilevante importanza generale. <p>Il Consiglio Direttivo stabilisce le modalità per l'attuazione di ciascun referendum e il relativo regolamento.</p> <p>Per l'approvazione delle proposte sottoposte a referendum occorreranno i voti favorevoli di almeno metà più uno dei Soci. I risultati del referendum sono impegnativi per tutti i Soci.</p> <p>Per l'attuazione del referendum verrà inviata per corrispondenza (cartacea o elettronica) una comunicazione che dovrà esporre i quesiti sui quali ciascun Socio sarà tenuto a pronunciarsi. In detta comunicazione sarà fissato il termine ultimo entro il quale la risposta, sempre per corrispondenza, dovrà essere spedita all'indirizzo prestabilito. La data del timbro postale farà fede per il rispetto del termine.</p> <p>La procedura di cui sopra potrà essere svolta anche nelle forme telematiche che garantiscano l'anonimato del voto.</p> <p>Trascorsi dieci giorni dal termine suddetto, a cura del Presidente, del Segretario e di tre Soci appositamente designati in precedenza dal Consiglio Direttivo, verrà effettuato lo scrutinio, delle cui operazioni verrà redatto verbale sottoscritto da tutti i predetti.</p>

TESTO ATTUALE	COME CAMBIA
<p>Art. 16 Le Assemblee ordinarie di cui all'art. 10 e quelle per la nomina dei componenti il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori e il Collegio dei Proviviri, saranno valide se risulteranno presenti, personalmente o per delega, almeno 3/10 dei Soci. In seconda convocazione, le Assemblee saranno valide qualunque sia il numero dei Soci intervenuti personalmente o per delega. ...OMISSIS...</p>	<p>Art. 16 Le Assemblee ordinarie di cui all'art. 10 e quelle per la nomina dei componenti il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori e il Collegio dei Proviviri saranno valide se, in prima convocazione, risulteranno presenti, personalmente o per delega, almeno 3/10 dei Soci. In seconda convocazione, le Assemblee saranno valide qualunque sia il numero dei Soci intervenuti personalmente o per delega. ...OMISSIS...</p>
<p>Art. 17 ...OMISSIS... I membri del Consiglio Direttivo, quelli del Collegio dei Revisori e quelli del Collegio dei Proviviri non possono rappresentare nelle Assemblee altri Soci.</p>	<p>Art. 17 ...OMISSIS... I membri del Consiglio Direttivo, quelli del Collegio dei Revisori, del Comitato Esecutivo e quelli del Collegio dei Proviviri non possono rappresentare nelle Assemblee altri Soci.</p>
<p>Art. 19 Il numero dei membri del Consiglio Direttivo viene stabilito in non meno di diciotto. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Qualora vengano a mancare uno o più componenti del Consiglio Direttivo, essi saranno sostituiti dai primi dei non eletti, secondo l'ordine decrescente del numero dei voti da ciascuno riportati. Ove ciò non fosse possibile per l'avvenuto esaurimento dei candidati, che abbiano riportato voti, è prevista la cooptazione dei sostituti da parte del Consiglio Direttivo.</p>	<p>Art. 19 Il numero dei membri del Consiglio Direttivo viene stabilito in non meno di diciotto e non più di ventotto. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Qualora vengano a mancare uno o più componenti del Consiglio Direttivo, essi saranno sostituiti dai primi dei non eletti, secondo l'ordine decrescente del numero dei voti da ciascuno riportati. Ove ciò non fosse possibile per l'avvenuto esaurimento dei candidati, che abbiano riportato voti, è prevista, da parte del Consiglio Direttivo la cooptazione fra i soci dei sostituti.</p>
<p>Art. 20 Per l'elezione del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Proviviri dovrà essere tempestivamente nominata dal Consiglio Direttivo uscente una Commissione, composta di cinque membri, con l'incarico di svolgere le operazioni elettorali. Di detta Commissione non possono far parte i membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Proviviri. I componenti della Commissione - che a loro volta non potranno essere compresi nelle liste dei candidati - dovranno presentare all'Assemblea almeno tre liste, rispettivamente per l'elezione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • del Consiglio Direttivo; • dei membri effettivi e supplenti del Collegio dei Revisori; • del Collegio dei Proviviri. <p>Tutte le liste dovranno comprendere un numero di candidati più ampio di quello dei membri da eleggere. E' comunque ammesso di votare per nominativi diversi da quelli in lista. ...OMISSIS...</p>	<p>Art. 20 Per l'elezione del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Proviviri dovrà essere tempestivamente nominata dal Consiglio Direttivo uscente una Commissione, composta di cinque membri, con l'incarico di svolgere le operazioni elettorali. Di detta Commissione non possono far parte i membri del Consiglio Direttivo, del Comitato Esecutivo, del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Proviviri. I componenti della Commissione - che a loro volta non potranno essere compresi nelle liste dei candidati - dovranno presentare all'Assemblea almeno tre liste di soci candidati, rispettivamente per l'elezione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • del Consiglio Direttivo; • dei membri effettivi e supplenti del Collegio dei Revisori; • del Collegio dei Proviviri. <p>Tutte le liste dovranno comprendere un numero di soci candidati più ampio di quello dei membri da eleggere. E' comunque ammesso di votare per nominativi diversi da quelli in lista. ...OMISSIS...</p>

TESTO ATTUALE	COME CAMBIA
<p>Art. 22 Il Consiglio Direttivo, nel giorno dell'insediamento, nomina al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario.</p> <p>Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di gestione, salvo quanto per legge e/o per Statuto sia di competenza dell'Assemblea dei Soci o debba essere deciso per referendum, e ne è responsabile di fronte agli associati ed ai terzi.</p> <p>...OMISSIS...</p> <p>Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente. In caso di parità nelle votazioni segrete, la votazione verrà ripetuta e , in caso di nuova parità, la proposta si intenderà non approvata. ...OMISSIS...</p>	<p>Art. 22 Il Consiglio Direttivo, nel giorno dell'insediamento, nomina al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere, il Segretario e il Comitato Esecutivo.</p> <p>Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria amministrazione, salvo quanto per legge e/o per Statuto sia di competenza dell'Assemblea dei Soci o debba essere deciso per referendum, e ne è responsabile di fronte agli associati.</p> <p>...OMISSIS...</p> <p>Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente. Le eventuali votazioni segrete dorano essere richieste da almeno un terzo dei membri del Consiglio Direttivo. In caso di parità nelle votazioni segrete, la votazione verrà ripetuta e , in caso di nuova parità, la proposta si intenderà non approvata. ...OMISSIS...</p>
<p>Art. 23 Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte ai terzi ed in particolare nei confronti della Banca Toscana; in caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente, che ne assume tutti i poteri.</p>	<p>Art. 23 Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte ai terzi. in caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente, che ne assume tutti i poteri.</p>
<p>Art. 24 Il Tesoriere segue l'amministrazione delle disponibilità finanziarie dell'Associazione il cui fondo comune è costituito da:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. quote associative; 2. oblazioni e lasciti di terzi e di Soci; 3. altri proventi di natura finanziaria. <p>Le somme debbono essere depositate presso la Banca Toscana a nome della Associazione.</p> <p>I prelevamenti vengono effettuati con assegni a firma singola del Presidente; in sua assenza congiuntamente dal Vice Presidente col Tesoriere.</p> <p>Le disponibilità eccedenti il normale fabbisogno dell'Associazione potranno, su specifica indicazione del Consiglio Direttivo, essere investite in titoli di Stato e/o garantiti dallo Stato.</p>	<p>Art. 24 Il Tesoriere segue l'amministrazione delle disponibilità finanziarie dell'Associazione il cui fondo comune è costituito da:</p> <p>quote associative;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. oblazioni e lasciti di terzi e di Soci; 2. altri proventi di natura finanziaria. 3. Le somme debbono essere depositate presso primario istituto di credito a nome della Associazione. <p>Le operazioni bancarie vengono effettuate a firma singola del Presidente; in sua assenza congiuntamente dal Vice Presidente col Tesoriere.</p> <p>Le disponibilità eccedenti il normale fabbisogno dell'Associazione potranno, su specifica indicazione del Consiglio Direttivo, essere investite in titoli di Stato e/o garantiti dallo Stato o da istituzioni comunitarie e sovranazionali.</p>